



Comando Legione Carabinieri Lazio

Servizio Amministrativo
00187 Roma, piazza del Popolo n. 6



PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla procedura di permuta nr. 33 veicoli (unico lotto funzionale), dichiarati fuori uso per vetustà ed usura e stimati come rottami ferrosi, stoccati presso varie caserme del Comando Legione Carabinieri Lazio

TRA

il Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo , con sede in Roma, piazza del Popolo n. 6, C.F. 97081650588, rappresentata dal Capo Servizio Amministrativo, Ten. Col. amm. Nicola Petito,

E

la ditta “ _____ ”
(di seguito denominata “Ditta”), con sede legale in _____,
via _____,
codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata dal Sig. _____
_____ in qualità di _____
_____ residente a _____ in
via _____.

VISTI

- l’art. 1, comma 17, della Legge 6.11.2012, n. 190 – “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, approvato con delibera n. 72/2013, contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente per oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;
- il “*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa*”, approvato con Decreto del Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d’intesa siglato in data 15 luglio 2014 tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il “*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei Codici di comportamento*”, emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’aggiornamento 2015 del P.N.A.;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2016-2018 adottato dal Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in premessa, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in premessa;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere la concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale circa il presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di gara in premessa;

Articolo 2

La ditta prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta (provvisoria);
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto (definitiva);
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni;

Articolo 3

Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt.1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014:

a) la Ditta si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale (concussione);

b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale: art. 317 (*concussione*); art. 318 (*corruzione per l'esercizio della funzione*); art. 319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), anche aggravato dell'art. 319-bis C.P. (*circostanze aggravanti*); art. 319-ter (*corruzione in atti giudiziari*); art. 319-quater (*induzione indebita a dare o promettere utilità*); art. 320 (*corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*); art. 322 (*istigazione alla corruzione*); art. 322-bis (*peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione*

e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 346-bis (traffico di influenze illecite); art. 353 (turbata libertà degli incanti); art. 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. n. 90/2014.

Articolo 4

Il contenuto del presente patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente patto sarà richiamato nel negozio stipulato tra le parti, quale allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 5

Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta; la mancata consegna del patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione della gara.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto di integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, _____
(Luogo)

(data)

*Per la ditta
Il legale rappresentante*

(firma leggibile)